

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 15 novembre 2023

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RECLAMO: ASD FORTES IN FIDE

CALCIO JUNIORES a 7, Girone C

Gara: FORTES – GBP del 28 ottobre 2023

Comunicato Ufficiale n. 7 dell'8 novembre 2023

La società ASD FORTES IN FIDE proponeva ricorso avverso le statuizioni della delibera (qui da intendersi integralmente richiamata) adottata dal Giudice Sportivo in corpo al Comunicato Ufficiale n. 7 dell'8 novembre 2023 e relativa alla gara FORTES – GBP disputatasi in data 28 ottobre 2023.

In detto provvedimento si leggeva che *"...la gara è stata temporaneamente interrotta all'8° minuto del secondo tempo in quanto una persona non identificata, che si trovava all'interno dell'impianto sportivo, dall'esterno del terreno di gioco, spruzzava il contenuto di una bomboletta spray al peperoncino contaminando l'aria circostante con conseguenze dirette rilevanti su alcuni atleti..."*.

Pur nella successiva ripresa (pur con l'abbandono del portiere della GBP, bisognoso di cure ospedaliere e con due ulteriori giocatori GBP visibilmente attinti da sintomi di intossicazione) e conclusione della gara in parola, nell'accertata estraneità di quel soggetto ad alcuna delle due tifoserie e della tempestività dell'intervento del servizio d'ordine della società FORTES (che immediatamente allontanava il responsabile di quell'azione), il Giudice Sportivo di prime cure – confermato il risultato della partita come conseguito sul campo - decideva di sanzionare la società ricorrente con la penalizzazione di 3 punti in classifica e con l'ammenda di 35 euro, ritenendo sussistente la responsabilità oggettiva descritta e sanzionata dall'art. 22 del Regolamento di Giustizia, per aver mancato *"di prevenire lo svilupparsi di un episodio che ha concretamente influenzato il potenziale atletico della società avversaria"*.

La società FORTES, avverso detta decisione, formulava un atto di impugnazione educato nei toni e nei contenuti in cui contestava l'affermazione della propria responsabilità, men che meno a titolo oggettivo.

Nel merito evidenziava preliminarmente come il soggetto resosi autore di quell'azione inqualificabile e lesiva dell'altrui salute fosse stato accertato non essere un proprio sostenitore (invero neanche della squadra ospite).

Rammentava, ancora, come rispetto a quell'azione subitanea e alle conseguenze di quella (il diffondersi del gas nell'impianto sportivo, compreso il terreno di gioco) nulla avesse potuto umanamente fare ed opporre se non – come accaduto e riconosciuto dal Giudicante – attivarsi con i propri dirigenti e

volontari per allontanare immediatamente quel soggetto dall'impianto sportivo, concretamente parte – senza possibilità di distinzione e divisione – dell'oratorio San Luigi Gonzaga di Milano.

Segnalava, infine, come fra i dirigenti delle due squadre da subito fosse stata comune l'opinione di essere entrambe parti lese dell'accaduto tanto da – nei giorni successivi alla gara in esame – immaginare la ripetizione della partita, magari a porte chiuse per evitare il ripetersi di situazioni consimili.

Concludeva quindi per *“la revisione del giudizio”* (in ciò dovendosi, evidentemente, intendere la riforma della delibera di primo grado) con accessoria – come scritto sopra – l'istanza di ripetizione della gara. Così riassunto lo scritto difensivo della ricorrente, acquisiti gli atti ufficiali e non ritenendosi necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, la scrivente Commissione ritiene di accogliere il ricorso in parola.

A supportare detta, anticipata decisione diversi sono gli argomenti in punto di fatto e di diritto che imporrebbero una più approfondita riflessione sul concetto di responsabilità oggettiva gravante sulle società sportive, mutuato da norme originariamente destinate alla sola pratica professionistica e non sempre di concreta applicazione nella realtà orgogliosamente amatoriale del C.S.I..

Pertanto, per doverosa sintesi decisionale ed espositiva, adeguatamente decisivo è il solo richiamo alla stessa lettera della norma sanzionatrice, ossia l'art. 22 del Regolamento di Giustizia.

Detta norma chiarisce, infatti, come l'applicazione di una punizione sportiva (nella specie quella del secondo comma dell'art. 22) nei confronti di una società possa sussistere solo *“nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della società...”*.

Ebbene, come si ricorderà, per stessa affermazione del Giudice Sportivo deliberante, *“la persona responsabile di aver contaminato l'aria non può essere annoverata tra le fila dei sostenitori di nessuna delle due squadre”*.

Dalla superiore considerazione non può che discendere la doverosa riforma della delibera *de qua*, dovendosi escludere l'applicazione di qualsivoglia sanzione nei confronti della società ricorrente e il conseguente accoglimento delle conclusioni da quest'ultima rassegnate, ad eccezione della richiesta di ripetizione della partita in parola perché regolarmente conclusasi e perché decisione non delegabile alla volontà delle società affiliate ma esclusivo appannaggio del C.S.I..

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi:

1. accoglie il reclamo proposto dalla società ASD FORTES IN FIDE, revocando la penalizzazione di 3 punti in classifica e l'ammenda di 35 euro comminate dal Giudice Sportivo.
2. conferma, per il resto, la delibera impugnata riguardo il risultato FORTES – GBP conseguito sul campo.
3. ordina, conseguentemente, di riaccreditarla alla ricorrente la tassa per il reclamo addebitata sul conto scalare presso il CSI MILANO.

Milano, 15 novembre 2023

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 16 NOVEMBRE 2023